

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1114 DEL 17/05/2021

Servizio Innovazione Tecnologica

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO SILS (SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO, CON ABBONAMENTO ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE DALLA DITTA SOCIALNET SRL PER L'ANNO 2021. CIG: Z8B30CC2A5.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'informatizzazione delle attività svolte dai servizi sociali con l'implementazione della cartella sociale quale strumento d'integrazione tra i servizi della ASL e dei Comuni ha consentito l'attuazione di una nuova metodologia di lavoro sociale integrato, tra Enti e tra ambiti di lavoro differenti (sociale e sanitario), permettendo, una rilettura dei bisogni finalizzata alla programmazione territoriale e uno scambio collaborativo che darà impulso allo sviluppo e alla trasformazione delle politiche integrate ai fini dell'integrazione e del miglioramento di efficacia e qualità degli interventi oltre che del sistema di lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1947 del 07/06/2019 si procedeva ad acquistare dalla ditta **SOCIALNET s.r.l.**, il servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale, per 14 operatori del Settore Socio Sanitario del Comune di Andria, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 980 del 13/05/2020 si procedeva a rinnovare lo stesso servizio per ulteriori 12 mesi;

Considerato che con nota protocollo nr. 42182/2021 del 06/05/2021 il Servizio Socio Sanitario richiedeva l'acquisto del software SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), che gestisce l'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, anche per **l'anno 2021**, per 14 operatori, sempre dalla ditta **SOCIALNET s.r.l.** esclusivista in termini di erogatore del servizio, autorizzando il Servizio Innovazione Tecnologica all'utilizzo del capitolo di bilancio 7041/13 FGSA 2020, di propria competenza;

Evidenziata la necessità di ribadire alla ditta **SOCIALNET s.r.l.**, in sede di sottoscrizione del contratto, che i dati inseriti nel sistema SILS sono di legittima proprietà del Comune di Andria e che la società si impegna, a fronte di formale richiesta dell'Amministrazione e in caso di mancato rinnovo e/o sospensione del contratto, a trasferire su un server del committente, una copia dei suoi dati archiviati nel database fornendo altresì i relativi tracciati ed il necessario supporto per l'utilizzo degli stessi;

Rilevato, pertanto, che non è possibile procedere all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art.36 del Codice dei Contratti pubblici in considerazione del fatto che l'unico operatore

economico che può erogare il servizio del software Sils utilizzato dagli operatori del Settore Socio Sanitario dell'Ente è il fornitore dello stesso, che dispone dei diritti esclusivi;

Evidenziato, inoltre, che il servizio fornito dalla ditta **SOCIALNET s.r.l.** nel corso del biennio 2019-2020, è stato svolto a regola d'arte ed è stato caratterizzato da una prestazione qualitativamente soddisfacente espletata nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Visto l'art. 63 del DLGS 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che al comma 2 prevede che:

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperienza di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Considerata l'urgenza di affidare il servizio precedentemente descritto, alla ditta SOCIALNET s.r.l. esclusivista del servizio de quo, anche per l'anno 2021;

Visti:

- L'Art. 1, comma 130 della **Legge di Bilancio 2019**, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*
- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica" convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012 che dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di

committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni (legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 -Decreto Sblocca Cantieri), che all'art. 36 comma 2, lett. a) dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Rilevato che, allo stato attuale, non risultano disponibili su Consip convenzioni relative al servizio in oggetto;

Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico che consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi offerti da pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA);

Accertato che la ditta SOCIALNET srl-unip. con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P. IVA 02137200412, annoverata nei Cataloghi del Mercato Elettronico, offre il servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale);

Appurato che il servizio in oggetto, nel marketplace gestito dalla Consip, è offerto solo dalla SOCIALNET srl-unip esclusivista della licenza del software in oggetto;

Verificato che l'offerta economica presente per il Servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante abbonamento, con scadenza annuale, per 14 operatori del Settore Socio Sanitario, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, per l'anno 2021, è di €. **5.607,00** IVA ESCLUSA;

Evidenziato che l'importo del contratto rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, di servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

Vista la congruità dei prezzi;

Stabilito pertanto di affidare alla ditta **SOCIALNET srl-unip** con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P. IVA 02137200412, il servizio richiesto al prezzo di € **5.607,00** IVA ESCLUSA e di procedere all'ordine on line sul marketplace del servizio in oggetto;

Ritenuto pertanto, di provvedere in merito e affidare alla ditta sopramenzionata il servizio richiesto su base annuale secondo le somme specificate per un importo complessivo di € **6.840,54 IVA INCLUSA al 22%**, per 14 postazioni;

Visti:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall'INPS, qui allegato;
- il DGUE, agli atti dell'ufficio, debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale della ditta **SOCIALNET srl-unip** avente prot. n.34144 del 21/04/2020;
- la richiesta di verifica di regolarità fiscale inviata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Pesaro Urbino acclarata al protocollo generale con n. 39704 del 29/04/2021, per la ditta

sopra menzionata;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto e la redazione dello stesso curata dal tecnico dei servizi informatici, dott. Andrea Strippoli e dalla Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott.ssa Riccardina Di Chio, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che la Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott.ssa Riccardina Di Chio, il tecnico dei servizi informatici, dott. Andrea Strippoli e la sottoscritta dirigente non incorrono in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6/Bis della L.241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);

Ritenuta la propria competenza, giusta Decreto Commissariale n. 972 del 30/04/2021 di attribuzione dell'incarico dirigenziale per l'Unità organizzativa/infrastruttura funzionale Organizzazione Personale UPD Sistemi informativi ed informatici;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che per l'intera procedura è stato assunto il seguente codice CIG:Z8B30CC2A5;

Viste le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n°**56** del 27/11/2018, avente ad oggetto: "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione*";
- del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale, n°**54** del 08/08/2019 con cui si è provveduto all'approvazione del Piano delle Performance 2019/2021 P.D.O. e P.E.G.;
- DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 14 GENNAIO 2021 AVENTE AD OGGETTO: ""ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PROVVISORIO E APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2021.""

DETERMINA

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di acquisire**, attraverso il MEPA della P.A. con la modalità di ordine diretto (ODA), giusta offerta economica allegata al presente atto, il Servizio SILS (Sistema Informativo del Lavoro Sociale), mediante abbonamento annuale per l'anno 2021, per 14 operatori del Settore Socio Sanitario, autorizzati a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato utile per la gestione dell'intero processo lavorativo del Servizio Sociale Professionale, dalla ditta **SOCIALNET s.r.l.** con sede legale in Pesaro alla via Mameli, 42 scala A int. 303 – P. IVA 02137200412, ad un costo complessivo di €. **6.840,54 IVA compresa, di cui € 1.233,54 a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie**, e di procedere all'ordine on line sul marketplace dell'applicazione in oggetto;
2. **di impegnare**, pertanto, la spesa complessiva di €. **6.840,54 IVA compresa** imputandola al capitolo **7041/13 FGSA 2020** del Bilancio



2021, esercizio provvisorio, (giusta nota autorizzativa prot. n. 19042 del 25/02/2021) **Codifica Piano dei Conti n.1.03.02.99.999**;

3. **di dare atto** che il fine che con l'affidamento de quo si intende perseguire è quello di autorizzare 14 operatori del Settore Socio Sanitario a collegarsi al software SILS posizionato su apposita area Web messa a disposizione dalla predetta ditta e ad un database dedicato per la gestione della cartella sociale quale strumento d'integrazione tra i servizi della ASL e dei Comuni;
4. **di dare atto** che si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico;
5. **di stabilire** che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;
6. **di nominare**, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, la dott.ssa Riccardina Di Chio Responsabile Unico del presente procedimento;
7. **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 2), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
8. **di provvedere** con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture il cui pagamento seguirà secondo la normativa vigente in materia di Contabilità;
9. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1114 DEL 17/05/2021

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO SILS (SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO SOCIALE) IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIO SANITARIO, CON ABBONAMENTO ANNUALE PER 14 POSTAZIONI OPERATORE DALLA DITTA SOCIALNET SRL PER L'ANNO 2021. CIG: Z8B30CC2A5.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
